



DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)

La Legge 205/2017 ha previsto, ai commi 168 e 169, la stabilizzazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) per tutti gli iscritti alla previdenza complementare che, essendo vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, ovvero cessino l'attività lavorativa.

La RITA, pertanto, è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il Fondo dal lavoratore e che verrà percepita sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

Requisiti per richiedere la RITA

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
- c) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

E' possibile usufruire della RITA anche nel caso si rientri nelle seguenti casistiche:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementare.

A differenza di quanto previsto originariamente l'erogazione della RITA non è più vincolata all'ottenimento dell'APE ma sarà sufficiente la presentazione al Fondo Pensione di certificazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra.

Per comprovare il possesso del requisito contributivo previsto dalla norma, **sarà necessario produrre l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato o dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.**

Modalità di erogazione

Come detto in precedenza, la prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La durata massima dell'erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni.

Il Fondo è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel comparto Garantito.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

Il costo della RITA viene dettagliato nella Nota Informativa del Fondo e l'iscritto continuerà a pagare le spese da sostenere nella fase di accumulo come indicate nella Nota Informativa stessa.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Qualora il montante sia investito nel comparto Garantito non è prevista la garanzia di restituzione del capitale.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, comprese le anticipazioni.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare, per una sola volta, l'erogazione della RITA, in tale caso il residuo montante verrà trasferito al comparto di provenienza.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Le somme oggetto di RITA, inoltre, saranno soggette ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005.

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.